



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Al Ministero della Giustizia
Al Capo di Gabinetto
Al Capo dell'Ufficio Legislativo

Al Ministero dell'Economia e Finanze
Al Capo di Gabinetto
Al Capo dell'Ufficio Legislativo Economia

Oggetto: Stato di attuazione dell'art. 1, commi 322 e 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Disposizioni a favore dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia.

L'articolo 1, commi 322 e 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette di cui all'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.

L'attuazione di tale disposizione è demandata ad un decreto di codesto Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, con il quale devono essere fissati criteri e modalità per il riparto delle risorse tra le Regioni.

Ad oggi tale decreto, necessario a finanziare la predisposizione di tali strutture, non risulta ancora adottato.

La realizzazione delle case famiglia protette, istituite dalla legge n. 62 del 2011, così come delle case- alloggio per mamme con bambini, riveste fondamentale importanza per la tutela dei diritti delle persone di minore età in quanto consentirebbe ai destinatari della norma - ossia genitori con figli infraseienni o di età inferiore ai dieci anni, nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia disposto, rispettivamente, la misura degli arresti domiciliari o la detenzione domiciliare - qualora sprovvisti di riferimenti materiali e abitativi, di evitare l'ingresso in strutture penitenziarie, seppure a custodia attenuata quali gli ICAM.

Le case famiglia possono assicurare ai minori una condizione di vita il più possibile analoga a quella che vivrebbero ove il genitore non fosse sottoposto a regime di detenzione, non presentando alcun tipo di somiglianza con le strutture penitenziarie.

Via di Villa Puffa, 6 - 00196 Roma

Secondo i dati del Ministero della giustizia, aggiornati allo scorso 31 maggio 2021, sono 20 i bambini ristretti negli istituti di detenzione assieme alle loro madri ed è un dato comunque che desta preoccupazione perché gli istituti di detenzione non sono luoghi per bambini e non sono idonei ad assicurare un loro equilibrato sviluppo psicofisico. Si tratta, a volte, di bambini piccolissimi e quindi in condizione di estrema vulnerabilità.

La Convenzione ONU, approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, sottolinea all'art. 2 il principio di pari opportunità riconosciuto alle persone di minore età, a prescindere da ogni considerazione nonché all'art. 3 il principio del superiore interesse del minore, che costituisce il criterio che deve guidare gli adulti in tutte le scelte che lo riguardano. Il superiore interesse del fanciullo deve essere quindi una considerazione preminente in tutte le decisioni di competenza di istituzioni pubbliche o private, di autorità amministrative o di organi legislativi.

In applicazione di tale principio ad ogni bambino deve essere assicurata la possibilità di vivere in un ambiente favorevole ad un suo sano sviluppo fisico e psicologico e di non essere vittima dello stato di detenzione dei genitori.

Ciò premesso, alla luce dei compiti istituzionali che la legge n. 112 del 2011 affida all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, si raccomanda di adottare quanto prima tale decreto, necessario a dare piena attuazione ai diritti delle persone di minore età, così come previsto dalla normativa internazionale e nazionale in materia.

In attuazione del principio di collaborazione istituzionale e in conformità ai poteri attribuiti dalla stessa legge istitutiva legge 12 luglio 2011, n. 112, all'art. 3, comma 3, si rappresenta l'interesse di questa Autorità a partecipare ai lavori per esprimere il proprio parere sul relativo schema di decreto.

In attesa di un cortese riscontro, invio cordali saluti.

Carla Garlatti

